

 **Fondazione**  
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo



FONDAZIONE CARIPLO



FONDAZIONE CASSAMARCA  
Monti Masoni ponto dominique Masoni



PROGETTO CULTURALE  
PROMOSSO DALLA CHIESA ITALIANA



FONDAZIONE  
BANCA DEL MONTE  
DI LOMBARDIA



MIBAC  
Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali



PROVINCIA D'ITALIA della Compagnia di Gesù

Con il patrocinio del Comune di Gallarate



DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA  
e TEORIA DELLE SCIENZE

# ENCICLOPEDIA FILOSOFICA

VOLUME SESTO  
Hau-Lam

FONDAZIONE CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE

 BOMPIANI



Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate

*Consiglio di amministrazione*

Giuseppe Proia (Presidente), Gian Luigi Brena, Ferdinando Marcolungo,

Virgilio Melchiorre, Antonino Poppi, Francesco Simone

*Giunta del comitato scientifico*

Virgilio Melchiorre (Presidente), Pietro De Vitiis, Giovanni Ferretti,

Antonio Pieretti, Mario Signore, Carmelo Vigna

## DIREZIONE GENERALE

**Direttore**

Virgilio Melchiorre

**Condiretori**

Enrico Berti, Paul Gilbert, Michele Lenoci, Antonio Pieretti

**Coordinamento generale**

Massimo Marassi

## DIRETTORI DI SEZIONE

**Antropologia filosofica:** Francesco Botturi

**Diritto, Politica:** Francesco Viola

**Ebraismo:** Elena L. Bartolini

**Economia:** Sergio Cremaschi

**Estetica:** Sergio Givone

**Etica:** Carmelo Vigna

**Filosofia analitica, Filosofia del linguaggio, Filosofia della mente:** Antonio Pieretti

**Filosofia cinese:** Alfredo Cadonna

**Filosofia giapponese:** Giuseppe Forzani

**Filosofia indiana:** Mario Piantelli

**Islamismo:** Alberto Ventura

**Metafisica:** Virgilio Melchiorre

**Pedagogia:** Mario Gennari

**Psicologia:** Guido Cimino e Mauro Formaro

**Sociologia:** Paolo Volonté

**Storia della filosofia antica:** Enrico Berti

**Storia della filosofia medievale:** Alessandro Ghisalberti

**Storia della filosofia dal rinascimento all'età kantiana:** Gregorio Piaia

**Storia della filosofia moderna da Kant a Nietzsche:** Claudio Ciancio

**Storia della filosofia contemporanea:** Marco Maria Olivetti

**Storia della scienza:** Roberto Maiocchi

**Storia delle religioni:** Maria Vittoria Cerutti

**Teologia, Filosofia delle religioni:** Paul Gilbert

**Teoria della conoscenza, Filosofia della scienza, Logica:** Sergio Galvan

ISBN 88-452-5771-1

Nuova edizione interamente riveduta e ampliata

© 2006 RCS Libri S.p.A.

Via Mecenate 91 - 20138 Milano

Prima edizione Bompiani novembre 2006

rea) *x* deve essere una azione futura. La seconda condizione è che *A* deve essere in grado di fare *x*, quanto meno. *P* deve credere che *A* sia in grado di fare *x*. Evidentemente non possiamo chiedere ai nostri interlocutori di correre i 100 metri in due secondi o di volare. Una terza condizione di felicità è che non sia egli ovvio che *A* farà *x* in futuro. La violazione di questa condizione non impedisce propriamente all'atto di andare a buon fine ma lo rende inutile. In generale, nelle nostre attività siamo guidati da un principio di economia che prescrive di non compiere azioni il cui fine è o impossibile da raggiungere o già raggiunto. Anche gli atti linguistici, come tutte le azioni, seguono questo principio generale. Va quindi contro il principio di economia cercare di far fare all'altro qualcosa che sappiamo che sarà raggiunto comunque. Per la stessa ragione non ha senso informare qualcuno di qualcosa che già sappiamo che conosce.

Altre condizioni di felicità non sono legate alla categoria dei direttivi in generale, ma piuttosto alla specificità dei singoli atti linguistici interni alla categoria. Ad esempio, per comandare bisogna essere in una posizione di forza rispetto al proprio interlocutore. Questo atto linguistico pertanto, oltre alle condizioni sopra specificate, ne ha una ulteriore che prescrive che fra il richiedente e colui al quale viene richiesto intercorrono relazioni di un certo tipo.

Secondo Austin, ci sono degli ulteriori tipi di infelicità che, se non impediscono all'atto di andare a buon fine, tuttavia portano a classificarlo fra gli abusi di procedura. Uno di questi tipi si verifica quando chi compie un certo atto linguistico non ha sentimenti, pensieri o atteggiamenti adeguati a quell'atto: per esempio, quando chi informa non crede a quello che dice, chi promette non ha l'intenzione di mantenere o chi si congratula non è affatto contento del successo dell'altro. Anche per i direttivi possiamo individuare una infelicità simile: quando *P* chiede che *A* faccia *x*, ma non vuole in realtà che lo faccia davvero. È tuttavia una situazione che si verifica molto più raramente rispetto ai casi elencati sopra.

A. Fregato - S. Raynaud  
Bibl.: A. MARRY, *Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie*, Halle 1908; J. SEARLE, *Speech Acts* Cambridge 1969; tr. it. di G. R. Cardona, *Atti linguistici*, Torino 1976; J. SEARLE, *A Taxonomy of Illocutionary Acts*, in K. GUNDERSON (a

cura di), *Language, Mind and Knowledge*, Minneapolis 1975; tr. it. di M. Sbisà, *Per una tassonomia degli atti illocutori*, in M. Sbisà (a cura di), *Gli atti linguistici*, Milano 1978; D. VANDEKERKEN - J. SEARLE, *Foundations of Illocutionary Logic*, Cambridge 1985.

**IMPERATIVI PRAMMATICI** (*pragmatic imperatives*; *pragmatische Imperative*; *Impératifs pragmatiques*; *imperativos pragmáticos*). — Sono, secondo Kant, gli imperativi ipotetici che prescrivono in forma assertoria ciò che riguarda il benessere dell'uomo.

«Mi sembra, annota Kant, che il significato proprio della parola: prammatico, possa determinarsi. Giacché si dicono prammatiche le sanzioni che non derivano propriamente dal diritto dello stato, come leggi necessarie, ma dalla cura del pubblico bene. La storia è composta pragmaticamente se è tale da render prudenti: se cioè insegna agli uomini d'oggi a procacciarsi la felicità, se non meglio, almeno altrettanto bene, quanto gli uomini del passato» (*Fondazione della metafisica dei costumi*, tr. it. a cura di A. Banfi, Milano 1942, pp. 112-113).

Red.

**IMPERATIVISMO** — La teoria imperativistica del diritto corrisponde storicamente al consolidamento tecnico-giuridico dello stato moderno nell'Ottocento. Con il rafforzamento del diritto pubblico e dello stato amministrativo, si impose l'idea di uno stato-persona che unifichesse in sé la pluralità dei sudditi-popolo e avesse l'autorità e la forza per imporsi, e ciò ha favorito la rappresentazione riduzionista del diritto a imperativismo sia nell'ambito della cultura di *common law* (cfr. John Austin) sia in quella di *civil law* (cfr. August Thon). L'imperativismo presuppone la personalità dello stato la cui volontà si manifesta nel diritto come comando. Nel corso dell'Ottocento i teorici del diritto hanno promosso questa rappresentazione ideologica del potere costituito che sottraeva il diritto all'instabilità del potere costituente e alla molteplicità eterogenea del privatismo giuridico. L'imperativismo si traduce in quel giustpositivismo statualistico secondo il quale non solo lo stato ha il monopolio esclusivo della produzione del diritto (riduzione del diritto a legge dello stato), ma si serve della figura dell'imperativismo inteso come comando per conseguire il suo scopo, che è appunto quello di «dettare» il diritto. E contro

questo tipo di imperativismo, e contro la metafisica dello stato-persona, che tra Ottocento e Novecento insorgono le nuove teorie istituzionalistiche, in Francia (cfr. Maurice Hauriou) e in Italia (cfr. Santi Romano), attente al pluralismo delle fonti e delle istituzioni e alla valorizzazione del diritto involontario. All'opposizione in qualche modo esterna dell'istituzionalismo si aggiunge anche, all'interno del positivismo normativistico, la demistificante critica di Hans Kelsen che dissolve il concetto di stato in quello di ordinamento giuridico, e quella di Herbert Hart ad Austin sulla pluralità delle funzioni della norma. Come affermano Kelsen e Karl Olivecrona, il diritto procede in modo ben diverso dal classico comando, perché quest'ultimo presuppone la certezza del chi comanda e la conoscenza di ciò che si vuole e si comanda, mentre la formazione delle leggi in uno stato di diritto contemporaneo è tale da smentire categoricamente questi assunti (Olivecrona parla di imperativismi indipendenti). Particolarmente condivisibile appare oggi, a fronte di uno stato dai compiti amministrativi e organizzativi complessi e di un diritto sempre meno esclusivamente statale, la critica al riduzionismo imperativista (tutte le norme sono riconducibili alla struttura del «tu devi»): emerge l'importanza delle norme secondarie (di organizzazione o di struttura) e delle norme costitutive, che pur disciplinando il comportamento dell'uomo, non operano attraverso il *tu devi*. Figure deontiche come l'autorizzazione, l'onere, la deroga, il potere, la competenza vengono analiticamente messe a fuoco da una concezione di tipo normativistico ma non riduzionistico-imperativista, p. es. quella di Herbert Hart.

A. Catania  
Bibl.: J. AUSTIN, *Province of Jurisprudence Determined*, London 1832; tr. it. di G. Giolipian, *Delimitazione del campo della giurisprudenza*, Bologna 1998; A. THON, *Rechtswort und subjectives Recht. Untersuchungen zur allgemeinen Rechtslehre*, Weimar 1878; tr. it. a cura di A. Levi, *Norma giuridica e diritto soggettivo*, Padova 1971; K. OLIVECRONA, *Law as Fact*, Copenhagen 1939; tr. it. a cura di S. Castiglione, *Il diritto come fatto giuridico*, Torino 1994; A. CARANIA, *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari 2004.

➔ GIUSTPOSITIVISMO; ISTITUZIONALISMO; NORMA; ORDINAMENTO GIURIDICO; STATO.

**IMPERATIVO** (*imperative*; *Imperativ*; *impératif*; *imperativo*). — Il termine indica, genericamente, la formula di un qualunque comando o di una qualunque norma: ma, in filosofia, viene anche a designare il principio morale secondo il quale il soggetto deve agire.

**SOMMARIO.** 1. L'imperativo kantiano. Il l'inducibilità degli imperativi. 2. Logica degli imperativi. 3. L'imperativo kantiano. — In accezione filosofica il termine è usato soprattutto nelle opere morali di Kant, il quale definisce l'imperativo «una regola che viene caratterizzata mediante un dovere esplicitamente la necessità oggettiva dell'azione e che significa che, se la ragione determinasse intrinsecamente la volontà, l'azione avverrebbe immancabilmente secondo questa regola» (KpV, in AA, vol. V, parte I, libro I, cap. I, § 1, tr. it. di F. Capra, Roma-Bari 1997, p. 37). Altrove, lo stesso autore definisce l'imperativo come «formula di determinazione dell'azione che, secondo il principio di una volontà in qualche modo buona, è necessaria» (*Grundlegung*, in AA, vol. IV, sezione II, tr. it. di F. Connelli, Roma-Bari 1997, p. 61). Kant, al riguardo, ci avverte che «*muove* dal punto di vista pratico, è ciò che per mezzo delle rappresentazioni della ragione, quindi non per cause soggettive bensì oggettivamente, ossia secondo fondamenti che sono validi per ogni essere razionale in quanto tale, determina la volontà» (*ibi*, p. 57). Egli distingue così l'imperativo, che ha valore oggettivo, dalla massima, che è principio soggettivo dell'azione.

Se l'imperativo determina soltanto la volontà, senza riguardo all'effetto dell'azione e alla adeguatezza ad esso — ossia se comanda una certa condotta immediatamente, senza porre a fondamento di essa come condizione un altro scopo da conseguire per suo mezzo —, si ha per Kant l'imperativo *categorico*, che comanda l'azione rappresentandola come buona in sé e quindi come necessaria per un volere in sé e conforme alla ragione. Quando invece l'azione sia buona soltanto come accesso a qualche fine ulteriore, l'imperativo è ipotetico: se poi l'azione è buona riguardo a uno scopo possibile, l'imperativo ipotetico è principio pratico in senso *problematico*, mentre se è buona riguardo a uno scopo *reale*, esso è principio pratico in senso *assertorio* (l'imperativo categorico invece, che rappresenta l'azione come buona assolutamente e come necessaria in se stessa, è principio pratico in senso *apodittico*). ProblematICO-pratici sono perciò gli imperativi ipo-



tetici dell'*abilità* (*Geschicklichkeit*), ossia le regole pratiche derivate dalle proposizioni scientifiche, in quanto esse indicano ciò che si deve fare per conseguire un fine prospettato come possibile, indipendentemente dalla razionalità e bontà di esso in sé considerato; mentre assertorio-pratico è l'imperativo ipotetico della *prudenza* (*Klugheit*), cioè quello che rappresenta la necessità dell'azione come mezzo per avvicinarsi alla felicità, in quanto la felicità può essere presupposta come scopo *reale* di tutti gli esseri ragionevoli: il che non toglie che anche questo imperativo, in quanto comanda l'azione non per se stessa ma come «mezzo» per un altro scopo, sia ipotetico e non categorico. Si prospetta quindi il seguente quadro degli imperativi: quello dell'abilità, che corrisponde a una *regola* (*Regel*), quello della prudenza, che corrisponde a un *consiglio* (*Ratschlag*); quello della moralità, che va inteso come *comando* o *legge* (*Gebot, Gesetz*). Essi possono venir designati rispettivamente come: imperativo *teorico* (attinente all'arte), imperativo *pragmatico* (attinente alla prosperità), imperativo *morale* (attinente alla condotta libera in generale) (*Ibid.*, pp. 59-65).

Le proposizioni esprimimenti gli imperativi tanto dell'abilità quanto della prudenza sono «analitiche» riguardo alla volontà, in quanto entrambi gli imperativi in questione comandano qualcosa che è implicito nella volontà del fine: diversamente da quanto avviene per l'imperativo categorico, che si esprime con una proposizione «sintetica a priori». Per questo, «solo l'imperativo categorico va inteso come una legge pratica, mentre tutti gli altri possono essere certo chiamati *principi* della volontà, ma non leggi: poiché ciò che è necessario fare solo per raggiungere uno scopo a piacimento può essere considerato in sé contingente, e noi possiamo sempre essere sciolti dalla prescrizione se abbandoniamo lo scopo, mentre il comando incondizionato non permette alla volontà alcuna preferenza per il suo contrario, e quindi è il solo a comportare quella necessità che noi esigiamo dalla legge» (*Ibid.*, pp. 67-73). Le formulazioni kantiane dell'imperativo furono catalogate in modo completo da H.J. Paton in *The Categorical Imperative*, London 1947.

L'imperativo teorico è quello che ordina di osservare la legge del pensiero come legge universale, pensando in modo valido in senso assoluto. Principio universale dell'uso della

ragione, esso corrisponde a quella «massima dell'autoconservazione della ragione» cui allude Kant, quando dice che servirsì della propria ragione significa domandarsi se sia possibile formulare come principio universale il fondamento di ciò che si ammette o la regola che a ciò che si ammette consegue (*Was heisst: Sich im Denken orientiren*, in AA., vol. VIII, p. 146). Tale imperativo «logico» è da Wilhelm Windelband ritenuto ipotetico anziché categorico, non sussistendo secondo lui una necessità assoluta del riconoscimento della verità (*Einführung in die Philosophie*, Tübingen 1923<sup>2</sup>, p. 201).

IL INDETERMINATO DEGLI IMPERATIVI. — Con attenzione all'imperativo morale, Henri Poincaré (*La morale et la science*, in «Foi et vie», 13, 1910) ha formulato la cosiddetta «legge di Hume», traducendola in un divieto a introdurre formule imperativi sulla base di premesse indicative: «Se le premesse di un sillogismo sono ambedue all'indicativo» — scrive Poincaré —, «la conclusione sarà ugualmente all'indicativo. Perché la conclusione possa essere messa all'imperativo, bisognerebbe che almeno una delle due premesse fosse anch'essa all'imperativo. Tuttavia, i principi della scienza, i postulati della geometria sono e non possono essere che all'indicativo: le verità sperimentali sono espresse ancora con questo stesso modo e alla base delle scienze non vi è né può esservi nulla. Pertanto il dialettico più sottile potrà giocare con quei principi come vorrà [...]; tutto quello che ne ricaverà sarà comunque all'indicativo. Egli non otterrà mai una proposizione che dica: fa' questo, o non far quello; vale a dire una proposizione che confermi o contraddica la morale» (*Ibid.*, p. 308). Dunque, il cosiddetto «principio di Poincaré» afferma che in un sillogismo non si può derivare una conclusione all'imperativo, se almeno una delle due premesse non è all'imperativo. E ciò non accade mai, quando le premesse siano matematiche o sperimentali.

Anche Richard M. Hare — come Poincaré — ha ripreso la «legge di Hume» in termini, non deontici, ma imperativi, declinandola in due regole: (1) non si può trarre nessuna valida conclusione indicativa da un insieme di premesse, se essa non è validamente ricavabile dai soli enunciati indicativi contenuti in quelle premesse; (2) non si può trarre nessuna valida conclusione imperativa da un insieme di premesse che non contenga almeno un enunciato imperativo (R. M. Hare, *The Language of Morals*,

Oxford 1952, tr. it., Roma 1968, p. 37). La prima regola afferma che le descrizioni sono indesiderabili dalle prescrizioni: la seconda, che le prescrizioni sono indesiderabili dalle descrizioni.

Senonché — osserviamo —, ci si può chiedere se la (2) sia un enunciato descrittivo o imperativo. Se è descrittivo (descrittivo di un non poter accadere di fatto), si potrà obiettare che, a quel punto, il problema che esso cerca di prevenire, non dovrebbe costituirsi neppure né quindi essere avvertito: se invece è imperativo (imperativo di un non poter accadere di diritto), allora occorrerà chiedersi come si giustifichi tale divieto, o esso esprime una mera opzione, o esso deriva da un'impossibilità logica, o esso esprime una giustificazione, o esso esibisce alcuna giustificazione; nel secondo sottocaso, saremmo di fronte a una patente contraddizione performativa.

III. Logica degli IMPERATIVI. — Esiste una teoria logica che ha per oggetto lo studio delle proprietà formali delle proposizioni formulate al modo imperativo. Ora, se *I* è un operatore che rappresenta il modo imperativo, e se *p* è una proposizione che descrive uno stato di cose, l'espressione *Ip* va interpretata come «è imperativo che *p*». Si tratterà di vedere quali siano le proprietà di questo operatore, vale a dire gli effetti eventuali della sua iterazione e della sua combinazione con altri operatori logici, e le sue potenzialità inferenziali.

Secondo Georg H. Von Wright (*The Logic of Practical Discourse*, in R. Klibanski, *Contemporary Philosophy. A Survey*, vol. 1, Firenze 1968), una logica degli imperativi deve determinare il significato degli imperativi in quanto tali, cioè elaborare una semantica delle espressioni imperative. Ma, per poter parlare di una tale semantica, occorrerà che agli imperativi di un certo linguaggio si possa associare il valore «vero» o «falso»: senonché, un imperativo non è né vero né falso: si tratterà dunque di associare ad esso dei valori analoghi alla verità e alla falsità. Ad esempio, un imperativo potrà essere eseguito o no; oppure potrà risultare appropriato o meno alla situazione in cui è formulato; operante o meno, in funzione della legislazione vigente.

Tenendo conto di questo, si può tentare di produrre una interpretazione semantica degli imperativi, come ha fatto Brian Chellas sfruttando la nozione di «mondi possibili» e, al suo interno, quella di «alternativa imperativa». Secondo l'interpretazione di Chellas (*Imperati-*

viz, in «Theoria», 37, 1971) un imperativo *Ip* «vale» in un certo mondo *M*, se e solo se *p* è vero in ogni mondo *M'* che sia una «alternativa imperativa» di *M* (cioè, non differisca da *M* se non per il fatto che, ciò che è imperativo in *M*, è realizzato in *M'*). Sulla base di questa premessa, e facendo intervenire i valori 0 e 1, si può definire un modello per un linguaggio *L* (contenente imperativi) come una struttura che comporta, un insieme *T* di istanti, la relazione *R* di alternatività imperativa tra elementi di *M*, e una funzione d'interpretazione che associ a ogni proposizione di *L*, uno tra i valori 0 o 1. Questa funzione è definita in modo tale che una proposizione *Ip* riceve il valore 1 nel mondo *M* nel tempo *t*, se e solo se la proposizione *p* riceve il valore 1 nel tempo *t* in tutti i mondi *M'* che hanno la relazione *R* con *M*. Una proposizione di *L* è detta «valida», se essa riceve il valore 1 in ogni contesto di enunciato di questo tipo. Una tale semantica determina le proprietà dell'operatore *I*. Così Chellas dimostra che l'iterazione non cambia niente al valore di un imperativo e anche che un imperativo riguardante una proposizione al passato è equivalente a tale proposizione, ed è dunque sprovvisto di pertinenza.

G. Fassò - P. Pagani

BIBL.: H.J. Paton, *The Categorical Imperative*, London 1947; M. LETHBRIT, *La morale kantienne*, Bruxelles 1954; V. DE RUVO, *L'etica kantiana*, Trani 1955; C. MAZZANTINI, *La non-fondamentarietà dell'imperativo nell'etica di E. Kant*, in «Atti Accademia delle Scienze di Torino», 1957-58, pp. 496-522; A.M. ISOLDI, *Jacobelli, Imperativi categorici e imperativi ipotetici*, in «Giornale critico della filosofia italiana», 1962, pp. 463-505; T.C. WILLIAMS, *The Concept of the Categorical Imperative*, London-Oxford 1968; K. CREMER, *Hygienische Imperative*, in M. RIEDEL (a cura di), *Rehabilitierung der praktischen Philosophie*, Freiburg 1972, vol. 1; A. PIEPER, *Sprachanalytische Ethik und praktische Freiheit*, Stuttgart 1973.

► MASSIMA.

**IMPERFEZIONE** (*imperfectio*; *Unvollkommenheit*; *imperfectio*; *imperfectio*). — Concetto negativo, presente soprattutto nel pensiero scolastico, relativo e contrapposto al concetto di perfezione e quindi di atto: esso può assumere valori diversi a seconda degli aspetti di realtà cui si applica. In senso metafisico, se a imperfezione in generale si contrappone perfezione, in modo assoluto l'imperfezione, che